SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 173**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Aggiornamento, per l'anno 1995, del trattamento economico del personale dirigenziale dello Stato non contrattualizzato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in base al quale per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, che stabilisce criteri e modalità di aggiornamento annuale del trattamento economico dei dirigenti civili e militari dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1994, con il quale è stata determinata la misura dell'aggiornamento del trattamento economico dal 1° gennaio 1994;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 28 marzo 1995, con la quale si comunica che l'incremento retributivo medio pro-capite registrato tra gli anni 1993 e 1994 è risultato pari all'1,30 per cento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro;

Decreta:

Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali statali, nonché del personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1994 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in misura percentuale pari all'1,30 per cento. Il relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 298

95A4464

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Vico Equense (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da ventidue consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eugenia Valente è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 maggio 1995, da ventidue consiglieri.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 008259/Gab./EE.LL. del 25 maggio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eugenia Valente.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocchetta Nervina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Rocchetta Nervina (Imperia) ed il sindaco nella persona del signor Luigi Collecchia;

Considerato che il predetto amministratore, in data 23 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocchetta Nervina (Imperia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocchetta Nervina (Imperia), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Collecchia.

Il citato amministratore, in data 23 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocchetta Nervina (Imperia).

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Manfredonia (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manfredonia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Orazio Ciliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Manfredonia (Foggia) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 giugno 1995, da venti consiglieri.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2219/13.4/Gab. del 2 giugno 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Orazio Ciliberti.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995.

Istituzione presso il tribunale di Caltanissetta di una nuova sezione in funzione di corte di assise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una terza sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Caltanissetta;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Caltanissetta è istituita una terza sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Caltanissetta.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
SCOGNAMIGLIO PASINI

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*
DINI, *Ministro del tesoro*

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

DISTRETTO	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
Caltanissetta	1	Caltanissetta	Caltanissetta	Uomini 240 Donne 240	3	Caltanissetta		Uomini 330 Donne 330
						Caltanissetta	Caltanissetta - Enna - Gela - Nicosia	Uomini 330 Donne 330
						Caltanissetta		Uomini 330 Donne 330

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MANCUSO

95A4388

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 1995

Deroga fitosanitaria per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concer-

nente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 95/53/CE del 28 febbraio 1995 che autorizza gli Stati membri a derogare determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopraindicata per quanto riguarda le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 le piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1996.

Art. 2.

Le piantine di fragole di cui all'articolo precedente, da destinare solo alla produzione di frutta, devono:

a) essere state ottenute esclusivamente da piante madri certificate;

b) essere coltivate su superfici:

situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita e

situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e che non soddisfa le condizioni del presente decreto,

situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria che non soddisfa le condizioni del presente decreto, e

che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo;

c) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II del decreto ministeriale 22 dicembre 1993 di qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza non è nota nella Comunità. Le piantine infette o infettate devono essere sottoposte a trattamento adeguato;

d) risultare indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi nocivi di cui alla lettera *c*);

e) essere prive di qualsiasi residuo di terra o di vegetali, nonché di fiori e di frutti.

Art. 3.

Le piantine devono essere accompagnate dal certificato fitosanitario, previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993.

Detto certificato deve contenere:

indicazioni dettagliate sull'ultimo trattamento subito prima dell'esportazione;

la dichiarazione supplementare che la partita di piantine di fragole è conforme ai requisiti previsti dal presente decreto.

Art. 4.

L'importazione delle piantine di fragole è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a seguito di apposita richiesta in cui dovranno essere specificati:

il tipo di materiale e il quantitativo,

la data d'importazione,

il punto di entrata,

l'azienda dove verranno messe a dimora le piantine.

I servizi fitosanitari regionali effettueranno le ispezioni dovute e verificheranno che le piantine siano piantate esclusivamente nelle aziende segnalate.

Art. 5.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nell'autorizzare l'importazione delle piantine di fragole, provvederà ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni relative all'effettuazione delle analisi di laboratorio e delle ispezioni in campo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4365

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 28 febbraio 1995 riguardante l'attuazione della raccomandazione della Commissione n. 94/175/CEE dell'11 marzo 1994 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 1995), con il quale è stata data attuazione alla raccomandazione della Commissione n. 94/175/CEE dell'11 marzo 1994 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1994, fissando, tra l'altro, il limite temporale entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della sanità i dati riassuntivi dei controlli effettuati;

Considerato che all'art. 5, comma 1, per mero errore materiale, la data entro la quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della sanità i dati riassuntivi è stata indicata per il giorno 30 aprile 1995 in luogo del 30 settembre 1995;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 febbraio 1995 è modificato come segue:

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 settembre 1995 al Ministero della sanità i dati riassuntivi del programma di cui all'art. 2 utilizzando i moduli riportati nell'appendice 1 del presente decreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 257

95A4333

DECRETO 10 luglio 1995.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Unidipin».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il proprio decreto n. 378 del 7 giugno 1995, adottato in esecuzione dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-*bis*, del 7 novembre 1994, con il quale la società Pharmacia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch, 1.2, è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Unidipin» nelle forme: compresse mg 20 e compresse mg 50;

Visto l'art. 2 del succitato decreto ai sensi del quale la specialità medicinale è stata classificata in classe «C» nelle more dell'acquisizione della proposta del prezzo da parte della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del parere di congruità da parte della Commissione unica del farmaco ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 12 giugno 1995;

Decreta:

La specialità medicinale «Unidipin» (nifedipina) nelle confezioni:

14 compresse da mg 20 AIC n. 028339012 (in base 10) 0V0UU4 (in base 32);

14 compresse da mg 50 AIC n. 028339024 (in base 10) 0V0UUJ (in base 32);

titolare AIC: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch, 1.2,

è classificata, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 in classe «C».

La classificazione ai fini della fornitura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa è sostituita dalla seguente: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificato al titolare dell'AIC.

Roma, 10 luglio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A4334

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 giugno 1995.

Modificazione agli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura n. 45 di Ponte San Pietro e n. 66 di Lecco nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 10 maggio 1988 e del 31 agosto 1990 — pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1988 e n. 275 del 24 novembre 1990 — istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Lombardia il primo e parzialmente modificativo delle sue statuizioni il successivo;

Visto il decreto legislativo del 6 marzo 1992, n. 250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, che ha istituito nella regione Lombardia una nuova provincia con sede a Lecco;

Considerato che i comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de' Busi e Vercurago, pur appartenendo al territorio della nuova provincia di Lecco, attualmente risultano aggregati, invece, alla sezione circoscrizionale n. 45 di Ponte San Pietro rientrante nel territorio della provincia di Bergamo;

Vista la nota n. 592 del 29 gennaio 1993 del comprensorio lecchese e la nota n. 2398 del 6 ottobre 1994 dell'Unione artigiani di Lecco nelle quali viene evidenziata la necessità di trasferire i comuni in parola dalla sezione circoscrizionale n. 45 di Ponte San Pietro (Bergamo) alla sezione circoscrizionale n. 66 di Lecco;

Considerato che la richiesta di tale modifica deriva sia dall'esigenza di distinguere territorialmente le sezioni circoscrizionali rientranti nella provincia di Bergamo da quelle appartenenti alla istituenda provincia di Lecco sia dalla necessità di agevolare la fruibilità dei servizi, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Considerato che la distinzione territoriale delle sezioni circoscrizionali costituenti il territorio della provincia di Lecco da quelle costituenti il territorio della provincia di Bergamo rappresenta una premessa necessaria ed essenziale per istituire in Lecco un nuovo ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 250 del 6 marzo 1992;

Tenuto conto delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative;

Acquisito il parere reso dalla commissione regionale per l'impiego della Lombardia nelle sedute del 24 marzo 1994, del 12 maggio 1994 e del 4 ottobre 1994 e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Ritenuto che, fino all'istituzione in Lecco di un nuovo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione — ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 250 del 6 marzo 1992 — la sezione circoscrizionale di Lecco, così come definita dal presente decreto ministeriale, e quella di Merate, così come individuata dal decreto ministeriale del 10 maggio 1988, costituenti l'intero territorio della provincia di Lecco, sono da considerarsi articolazioni periferiche dell'ufficio provinciale del lavoro di Como;

Decreta:

I comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de' Busi e Vercurago, già compresi nella sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 45 di Ponte San Pietro (Bergamo) vengono assegnati alla sezione circoscrizionale n. 66 con sede a Lecco.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 45 di Ponte San Pietro (Bergamo) e n. 66 di Lecco sono così modificati:

Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bergamo:

sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 45, di Ponte San Pietro con sede a Ponte San Pietro, comprendente i comuni di: Almenno San Bartolomeo, Ambivere, Barzana, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Palazzago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d'Isola, Villa d'Adda.

Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como:

sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 66 di Lecco, con sede a Lecco, comprendente i comuni di: Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Ballabio, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto, Lario, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Rogeno, Sirone, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Vestreno.

Roma, 15 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A4335

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '84 n. 81: «Restauro e riattivazione dei teatri storici del Veneto».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia»;

Vista la propria deliberazione del 22 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 3 aprile 1985, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Restauro e riattivazione dei teatri storici del Veneto» per l'importo di 10.200 milioni di lire;

Viste le risultanze delle verifiche ispettive effettuate il 6 settembre 1993 e il 3 novembre 1994 che tra l'altro evidenziano il completamento dei lavori relativi al sopracitato progetto, con la riattivazione di tre teatri e il parziale restauro conservativo degli altri;

Considerato che il teatro di Adria è tuttora di proprietà della curia vescovile e che i lavori relativi alla Torre del Castello di Asolo non sono pertinenti al progetto;

Tenuto conto dei minori accreditamenti del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché delle economie e minori impegni delle soprintendenze;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca di quella parte del finanziamento che risulta non ancora utilizzato ovvero non legittimamente impiegato nell'ambito dell'intervento sopra richiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento di 1.172 milioni di lire relativo all'intervento indicato in premessa è revocato.

Le risorse resesi disponibili potranno essere riallocate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 143

95A4338

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Modificazioni alla deliberazione 31 gennaio 1992 relativa agli interventi finanziati nel corso del 1991 con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i quadri comunitari di sostegno approvati dalla Commissione delle Comunità europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3/4 e 5*b* di cui al Regolamento CEE n. 2052/88;

Considerato che la riprogrammazione effettuata ha portato alla modificazione dei contributi del Fondo sociale europeo;

Vista la propria delibera del 31 gennaio 1992 con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/87, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1991 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Vista la ulteriore delibera adottata in data 13 aprile 1994 con la quale sono state modificate le assegnazioni riportate dalla predetta delibera del 31 gennaio 1992;

Considerato che a seguito di verifiche effettuate sulle attività realizzate nel corso del 1991 è emersa la necessità di rielaborazione del quadro finanziario allegato alla propria delibera del 13 aprile 1994;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 433 del 3 maggio 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le assegnazioni già disposte con delibera del 31 gennaio 1992 a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dei bilanci regionali, per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno per gli obiettivi 1, 2, 3/4 e 5*b*, per l'anno 1991, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*.

Le somme indicate nella medesima delibera del 31 gennaio 1992, poste a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, non utilizzate nell'anno 1991, ed ammontanti, rispettivamente, a lire 154,203 miliardi ed a lire 78,296 miliardi sono rese disponibili per le attività riferite all'anno 1993.

La presente delibera annulla e sostituisce quella adottata in data 13 aprile 1994.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 140

TABELLA *A*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO

ANNO 1991

(Milioni di lire)

REGIONI CENTRO-NORD	CEE - FSE					STATO L. 845/78 a 25	Regioni	Leggi settore	TOTALE
	OB 3/4	OB 1	OB. 2	OB. 5*B*	TOT. FSE				
Aosta	2 616	—	3.364	—	5.980	5.674	1.419	216	7.309
Piemonte	31 663	—	10.209	245	42.117	39.484	9.871	2.121	51 476
Lombardia	46 092	—	1.304	—	47.396	45.238	11.309	1.381	57.928
Trento	6 618	-	—	391	7.009	6.541	1.660	265	8.566
Bolzano	5 595	—	—	672	6.267	6 128	1.532	—	7.660
Friuli-V.G	10.666	—	—	—	10.666	7.367	1.967	3.203	13.037
Veneto	30 036	—	926	2.074	33.036	32.302	8.075	—	40.377
Liguria	11.082	–	5.495	–	16.577	12.221	3.055	4.984	20.260
Emilia	52.602	—	—	—	52.602	50.075	12.519	1.698	64.292
Toscana	10.090	—	7.880	1.921	19.891	17.199	4.300	2.813	24.312
Umbria	6.639	—	4.720	604	11.963	9 290	2.322	3.009	14.621
Marche	10.009		1 009	3.111	14.129	13.815	3.454	—	17.269
Lazio	27.544	—	459	—	28.003	25.614	6.404	2.208	34.226
P.O. 1, 2	23.716	—	—	—	23.716	28.986	—	—	28.986
Totale parziale	274 968	—	35.366	9.018	319.352	300.534	67.887	21.898	390.319

REGIONI SUD	OB. 3/4	OB. 1	OB. 2	OB. 5B	TOT. FSE	STATO L. 845/78 a. 25	Regioni	Leggi settore	TOTALE
Abruzzo	12.616	7.766	—	—	20.382	8.739	2.185	51	10.975
Molise	5.958	7.286	—	—	13.244	4.983	1.246	903	7.132
Campania	11.938	6.260	—	—	18.198	4.409	1.102	4.288	9.799
Puglia	43.774	13.330	—	—	57.104	23.134	5.783	1.831	30.748
Basilicata	33.212	9.355	—	—	42.567	12.181	3.045	7.694	22.920
Calabria	13.017	1.508	—	—	14.525	6.164	1.541	116	7.821
Sicilia	52.604	21.378	—	—	73.982	31.425	7.856	555	39.836
Sardegna	16.383	7.013	—	—	23.396	10.001	2.500	97	12.598
P.O. 1, 2	16.128	—	—	—	16.128	8.684	—	—	8.684
Totale parziale	205.630	73.896			279.526	109.720	25.258	15.535	150.513
Totale generale	480.598	73.896	35.366	9.018	598.878	410.254	93.145	37.433	540.832

95A4336

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Modificazioni alla deliberazione 20 novembre 1992 relativa agli interventi finanziati nel corso del 1992 con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i quadri comunitari di sostegno approvati dalla Commissione delle Comunità europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3/4 e 5*b* di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Considerato che la riprogrammazione effettuata ha portato alla modificazione dei contributi del Fondo sociale europeo;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1992 con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1992 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Vista la ulteriore delibera adottata in data 13 aprile 1994 con la quale sono state modificate le assegnazioni riportate dalla predetta delibera del 20 novembre 1992;

Considerato che a seguito di verifiche effettuate sulle attività realizzate nel corso del 1992 è emersa la necessità di rielaborare il relativo quadro finanziario allegato alla propria delibera del 13 aprile 1994;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 433 del 3 maggio 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le assegnazioni già disposte con delibera del 20 novembre 1992 a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dei bilanci regionali, per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno per gli obiettivi 1, 2, 3/4 e 5*b*, e programmi di iniziativa comunitaria per l'anno 1992, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*.

Le assegnazioni riportate con delibera del 20 novembre 1992 a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 non utilizzate nell'anno 1992 ed ammontanti a lire 78,039 miliardi, sono rese disponibili per le attività riferite all'anno 1993.

La presente delibera annulla e sostituisce quella adottata in data 13 aprile 1994.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 141

TABELLA *A*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO

ANNO 1992

(Milioni di lire)

REGIONI CENTRO-NORD	CEE - FSE					STATO L. 845/78 a. 25	Regioni	Leggi settore	TOTALE
	OB. 3/4	OB 1	OB 2	OB. 5B	TOT. FSE				
Aosta	2.827	—	2.148	—	4.975	4.704	1.176	201	6.081
Piemonte	37.385	—	14.376	275	52.036	49.086	12.272	2.242	63.600
Lombardia	48.823	—	—	—	48.823	47.738	11.935	—	59.673
Trento	12.689	—	—	325	13.014	12.284	3.071	551	15.906
Bolzano	8.522	—	—	574	9.096	8.894	2.223	—	11.117
Friuli-V.G.	10.559	—	—	—	10.559	7.489	1.872	3.544	12.905
Veneto	30.623	—	528	2.990	34.141	33.382	8.346	—	41.728
Liguria	14.346	—	5.847	—	20.193	15.512	3.878	5.290	24.680
Emilia	70.806	—	—	—	70.806	69.233	17.308	—	86.541
Toscana	15.198	—	7.161	2.240	24.599	22.800	5.700	1.566	30.066
Umbria	6.411	—	2.801	1.719	10.931	9.588	2.397	1.375	13.360
Marche	9.299	—	335	3.230	12.864	12.578	3.145	—	15.723
Lazio	38.325	—	5.296	280	43.901	42.001	10.500	1.155	53.656
P.I.C..	47.583	—	—	—	47.583	58.157	—	—	58.157
P.O. 1, 2	12.807	—	—	—	12.807	15.653	—	—	15.653
Totale parziale	366.203	—	38.492	11.633	416.328	409.099	83.823	15.924	508.846

REGIONI SUD	OB 3/4	OB. 1	OB. 2	OB 5B	TOT. FSE	STATO L. 845/78 a. 25	Regioni	Leggi settore	TOTALE
Abruzzo	12.523	5.762	—	—	18.285	7.793	1.948	104	9.845
Molise	6.418	5.363	—	—	11.781	4.591	1.148	605	6.344
Campania	12.615	4.510	—	—	17.125	5.507	1.377	2.337	9.221
Puglia	36.652	8.396	—	—	45.048	18.171	4.543	1.543	24.257
Basilicata	29.346	11.289	—	—	40.635	13.750	3.437	4.693	21.880
Calabria	24.633	554	—	—	25.187	9.948	2.487	1.127	13.562
Sicilia	39.080	19.547	—	—	58.627	20.765	5.191	5.612	31.568
Sardegna	53.441	14.461	—	—	67.902	19.286	4.822	12.455	36.563
P.I.C..	27.147	—	—	—	27.147	14.618	—	—	14.618
P. O. 1, 2	8.359	—	—	—	8.359	4.389	—	112	4.501
Totale parziale	250.214	69.882	—	—	320.096	118.818	24.953	28.588	172.359
Totale generale	616.417	69.882	38.492	11.633	736.424	527.917	108.776	44.512	681.205

95A4337

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 28 giugno 1995.

Insediamento delle sezioni e procure regionali della Corte dei conti con sede in Trento e Aosta.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, istitutivo di sezioni e procure regionali della Corte dei conti, con particolare riferimento all'art. 1, primo, terzo e quarto comma, che disciplina la devoluzione dei giudizi e le relative competenze;

Vista la delibera n. 330/CP/95 del 21 giugno 1995, con la quale il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha disposto l'insediamento, a decorrere dal 1° ottobre 1995, delle sezioni giurisdizionali e procure nelle regioni Trentino-Alto Adige con sede in Trento e Valle d'Aosta;

Decreta:

Le sezioni e procure regionali della Corte dei conti con sede in Trento e Aosta, sono insediate a decorrere dal 1° ottobre 1995.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente: CARBONE

95A4368

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni,

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di data 23 luglio 1993 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario riguardanti il corso di diploma universitario in metodologie fisiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 di data 23 maggio 1994;

Vista la proposta di istituzione del diploma universitario in metodologie fisiche approvata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 aprile 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso con l'inserimento di nuovi articoli ed il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

DIPLOMA IN METODOLOGIE FISICHE

Art. 38 *(Istituzione e durata del corso di diploma)*. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme specialistiche, dedicate ed automatizzate;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;

uso di metodi diagnostici, frutto di applicazioni strumentali delle più recenti scoperte scientifiche.

La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomati in metodologie fisiche.

Art. 39 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro a secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 40 (*Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 38 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 41 (*Articolazione del corso degli studi*). — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere dedicate ad attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 42 (*Ordinamento didattico*). — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50 ore) siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialità e di indirizzo. Nell'affidare un insegnamento la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può deliberare di accorpare 2 moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore.

La formazione di base

(19 moduli)

Area matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base della analisi matematica e dell'informatica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01B, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B).

Sono obbligatori sei moduli da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari:

A01C Geometria

A02A Analisi matematica

A02B Probabilità e statistica matematica

A03C Fisica matematica

A04A Analisi numerica

K05B Informatica

Area fisica.

Lo studente deve acquisire i concetti generali della fisica generale, le tecniche di laboratorio, in particolare ottiche, elettroniche ed informatiche ed alcune conoscenze di base della fisica moderna. Sono obbligatori dodici moduli di cui almeno quattro di laboratorio, da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari:

B01A Fisica generale

B01B Fisica

B02A Fisica teorica

B03X Struttura della materia

B04X Fisica nucleare e subnucleare

K01X Elettronica

Area chimica.

È obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni di base di:

C03X Chimica generale ed inorganica.

Formazione professionale e di indirizzo

Sulla base delle esigenze e competenze locali, sei moduli (di cui almeno due di laboratorio) saranno scelti all'interno dei settori disciplinari inizianti con A, B, C, D e K, al fine di specializzare la formazione in uno dei seguenti indirizzi:

misure e tecniche fisiche di laboratorio

tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici

tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica

tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali

fisica sanitaria

problematiche fisiche e tecniche computazionali.

Per il raggiungimento del monte complessivo di ore indicate all'art. 41, le facoltà possono attivare altri moduli oltre i venticinque indicati.

Art. 43 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma cui lo studente accede dopo aver svolto le attività previste all'art. 41 tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato dallo studente sull'attività da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto.

Art. 44 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento; in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà riportato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 42.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute più opportune, quali: I. II. istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a determinare più esattamente il livello ed il contenuto didattico:

le propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insediamenti nei successivi periodi didattici;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 7 luglio 1995

Il rettore: ZUELLI

95A4339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di diciotto richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 23 maggio 1980 n. 242, recante "Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, denominato "Nuovo Codice della strada", limitatamente all'art. 41, comma secondo, limitatamente alle parole "rosso, con significato di arresto" e comma quinto limitatamente al punto *a)* recante le parole "rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata"; comma sesto limitatamente alla parola "rosso"; comma settimo limitatamente alle parole "rosso a forma di x con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce"; comma undicesimo recante le parole "Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni"; nonché comma quattordicesimo limitatamente alla parola "rossa"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 416-*bis* del Codice Penale recante "Associazione di tipo mafioso"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati: l'art. 624 del Codice Penale recante "Furto"; l'art. 625 del Codice Penale recante "Circostanze aggravanti"; l'art. 626 del Codice Penale recante "Furti punibili a querela dell'offeso", nonché l'art. 627 del Codice Penale recante "Sottrazione di cose comuni"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 25 gennaio 1982, n. 17, recante "Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'organizzazione denominata Loggia P2"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, limitatamente all'art. 31 recante "Modalità di francatura" e limitatamente all'art. 32 recante "Uso dei francobolli - Buste e fasce francate"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati: l'art. 318 del Codice Penale recante "Corruzione per un atto d'ufficio"; l'art. 319 del Codice Penale recante "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; l'art. 319-*bis* del Codice Penale recante "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; l'art. 319-*bis*del Codice Penale recante "Corruzione in atti giudiziari"; l'art. 320 del Codice Penale recante "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"; l'art. 321 del Codice Penale recante "pene per il corruttore", nonché l'art. 322 del Codice Penale recante "Istigazione alla corruzione"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, recante "programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media Statale", limitatamente alla IV parte, limitatamente all'art. 2, limitatamente alla lettera *C*?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 2099 del Codice Civile recante "retribuzione"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 143 del Codice Civile recante "Diritti e doveri reciproci dei coniugi", limitatamente al comma secondo, limitatamente alle parole: "alla fedeltà"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati: l'art. 536 del Codice Civile, limitatamente al primo comma, limitatamente alle parole "i figli legittimi, i figli naturali", nonché il comma secondo dell'art. 536 del Codice Civile; nonché l'art. 585 del Codice Civile limitatamente alle parole "ai discendenti legittimi e naturali"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 6 agosto 1990 n. 223, limitatamente all'art. 2, nonché limitatamente all'art. 16 primo comma salvo le parole "La diffusione sonora e televisiva" ed alle parole "è subordinata al rilascio di concessione"; e tredicesimo comma salvo le parole "la concessione non può ..... essere rilasciata", nonché di tutte le norme incompatibili con il testo normativo risultante dall'abrogazione?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il T.U., 5 aprile 1951 n. 203, limitatamente all'art. 13, limitatamente al comma primo, nonché la legge 7 ottobre 1947 n. 1058, recante "Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la REVISIONE annuale delle liste elettorali", limitatamente all'art. 1, limitatamente alle parole "che abbiano compiuto il 21° anno d'età"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 7 febbraio 1961 n. 59, limitatamente al Titolo III recante "Disposizioni finanziarie", limitatamente all'art. 26, limitatamente al punto *f)* recante le parole "dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;" e limitatamente all'art. 5, limitatamente alle parole "di norma a pagamento"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 630 del Codice Penale recante "sequestro di persona a scopo di estorsione" limitatamente al comma primo, limitatamente alle parole: "con la reclusione da venticinque a trenta anni", limitatamente al comma secondo, limitatamente alle parole: "con la reclusione di anni trenta", limitatamente al terzo comma, limitatamente alle parole "dell'ergastolo", limitatamente al comma quarto, limitatamente alle parole "le pene previste dall'articolo 605" ed alle parole "alla reclusione da sei a quindici anni", limitatamente al comma quinto, limitatamente alle parole "la pena dell'argastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi"; limitatamente al comma sesto, limitatamente alle parole "è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni" ed "è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni" nonché "non può essere inferiore ai dieci anni" e "ed a quindici anni"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati: l'art. 291 del Codice di Procedura Penale recante "procedimento applicativo"; l'art. 292 del Codice di Procedura Penale limitatamente al comma primo, limitatamente alle parole "su richiesta del Pubblico Ministero"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogato il D.P.R. 28 gennaio 1948 n. 175, limitatamente all'art. 2?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il regio decreto n. 204 del 28 aprile 1910 che approva l'annesso "Testo unico di legge sugli istituti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Ghezzi Alessia, via Prenestina n. 94 - Roma (tel. 06/21707563).

95A4465

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.

Il giorno 21 giugno 1995 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.

In conformità all'art. XI, l'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 1995.

95A4344

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) con deliberazione n. 50 del 18 giugno 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Anna Sammarco, del dott. Filippo Maraniello e del dott. Augusto Polito per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 012571/GAB/EE.LL. del 24 aprile 1995, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Filippo Maraniello ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Francesco D'Ambrosio.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 1995 è stato nominato, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Somma Vesuviana (Napoli) il dott. Francesco D'Ambrosio, in sostituzione del dott. Filippo Maraniello.

95A4374

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esportazioni di prodotti medicali, alimentari e beni di carattere umanitario verso la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), in deroga alle sanzioni O.N.U. (Comunicato n. 6 del 20 luglio 1995).

A seguito di corrispondenti disposizioni del Comitato sanzioni del consiglio di sicurezza dell'O.N.U., si comunicano le seguenti innovazioni procedurali per l'effettuazione delle operazioni indicate in oggetto, che hanno decorrenza immediata:

— le istanze rivolte al Ministero del commercio con l'estero per la esportazione di prodotti medicali, alimentari e beni di carattere umanutario verso la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) debbono essere corredate dai nuovi moduli riprodotti negli allegati 1 (per esportazioni definitive) e 2 (per richieste di transito nei medesimi territori). In particolare, in tali moduli, sono state inserite nuove indicazioni che l'operatore dovrà fornire per quanto concerne la destinazione delle merci o l'utente finale. Le richieste contenenti tali informazioni verranno esaminate in via prioritaria dal Comitato. Detti moduli sono disponibili preso il Ministero: tel. 06/59932480-2404, fax 06/59932430);

— è obbligatoria, sui predetti moduli, l'indicazione, nell'apposita casella, del codice della tariffa doganale integrata con sei cifre;

— le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con validità di sei mesi, non più prorogabili;

— non si rilasciano proroghe per le autorizzazioni già concesse con validità di tre mesi (gli interessati possono riproporre una nuova richiesta seguendo le nuove formalità);

— la risoluzione O.N.U. n. 1003 del 5 luglio 1995 ha prorogato fino al 18 settembre 1995 la sospensione di alcuni elementi relativi all'embargo, tra i quali la partecipazione a manifestazioni sportive e scambi culturali;

— la circolare n. 5 dell'8 giugno 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1994) di questo Ministero, relativa alla prorogabilità delle autorizzazioni, è annullata;

— il presente comunicato modifica parzialmente la circolare n. 16 del 2 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993) di questo Ministero.

ALLEGATO 1

AMENDED FORM

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 724 (1991) CONCERNING YUGOSLAVIA

NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS UNDER PARAGRAPH 22 (a) or (b) OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 820 (1993) TO THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO)
(page 1 of 2)

(TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT)

COMM. | REGISTRATION DATE | DEADLINE FOR OBJECTIONS (FOR REQUEST)

(TO BE COMPLETED IN FULL BY PROSPECTIVE EXPORTING COUNTRY or INT'L ORG.)

1. MISSION OR INTERNATIONAL *ORGANIZATION:*

CERTIFYING SIGNATURE *AND OFFICIAL SEAL*

2. DATE OF NOTIFICATION/REQUEST AND REFERENCE NUMBER

3. EXPECTED DATE OF SHIPMENT

4. GOODS TO BE SHIPPED (name and/or description)	5. HS TARIFF CODE	6. QUANTITY IN NUMBERS	7. UNIT OF MEASUREMENT	8. VALUE IN NUMBERS	9. CURRENCY (DENOMINATION)
a)					
b)					
c)					
d)					
e)					

10. END USE OR END USER FOR ITEM(S) LISTED ABOVE, IF APPROPRIATE

AMENDED FORM

11. ORIGINATING COMPANY (agency, organization, body or individual) - NAME AND ADDRESS
12 RECEIVING COMPANY (agency, organization, body or individual) - NAME AND ADDRESS
13. BORDER POINT OR PORT OF ENTRY INTO THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO) (ONE OF THOSE APPROVED BY THE COMMITTEE)
14. PARTICULARS OF THE MEANS OF TRANSPORTATION
15. ADDITIONAL INFORMATION, IF ANY (attach additional page if necessary)

IMPORTANT NOTICE:

1. Provide only one item per line in Block 4.

2. HS Tariff Codes (Block 5) must be 6 digit codes of the International Harmonized System of Tariff Nomenclature as determined by the Customs Co-Operation Council in Brussels, Belgium. Requirement for HS Tariff Codes may be omitted in relation to supplies from international humanitarian agencies, shipments of personal effects and small humanitarian donations of no commercial value, in which case a list of items must be attached.

3. Information entered in Blocks 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 must match shipping documents presented to customs officials.

4. In Block 10, information to be provided with regard to each item listed in Block 4. Applications providing this information will receive priority processing in the Committee.

5. Applications accompanied by supporting financial information such as copies of bona fide contracts, letters of credit, or other similar documentation, will receive priority processing in the Committee.

6. Incomplete, incorrect or illegible applications will be turned back by the Committee's Secretariat.

ALLEGATO 2

AMENDED FORM

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 724 (1991) CONCERNING YUGOSLAVIA

REQUEST FOR AUTHORIZATION TO SHIP GOODS UNDER PARAGRAPH 22 (c) OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 820 (1993) THROUGH THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO)
(page 1 of 2)

(TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT)

COMM. REGISTRATION DATE: DEADLINE FOR OBJECTIONS:

(TO BE COMPLETED IN FULL BY PROSPECTIVE RECEIVING COUNTRY or INT'L ORG.)*

1. MISSION OR INTERNATIONAL ORGANIZATION: CERTIFYING SIGNATURE AND OFFICIAL SEAL

2. DATE OF REQUEST AND REFERENCE NUMBER	3. EXPECTED DATE OF SHIPMENT	4. EXPECTED DATE OF ARRIVAL OF SHIPMENT

5. GOODS TO TRANSIT THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO) (name and/or description)	6. HS TARIFF CODE	7. QUANTITY IN NUMBERS	8. UNIT OF MEASUREMENT	9. VALUE IN NUMBERS	10. CURRENCY (DENOMINATION)
a)					
b)					
c)					
d)					
e)					

11. END USE OR END USER, IF APPROPRIATE

12. ROUTE OF SHIPMENT**

13. ORIGINATING COMPANY (agency, organization, body or individual) - NAME AND ADDRESS

* In the particular case of transhipment on the Danube destined for onward transhipment, the Committee may receive applications from the State in which the export or transhipment originates.

** In the particular case of a transhipment involving certain areas of the Republic of Croatia and/or the Republic of Bosnia and Herzegovina, as specified in para 12 of resolution 820 (1993), a required proper authorization must be enclosed.

AMENDED FORM

14. RECEIVING COMPANY (agency, organization, body or individual) NAME AND ADDRESS	
15. SHIPPING COMPANY NAME AND ADDRESS	
16. BORDER POINT OR PORT BEFORE ENTRY INTO THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO) *(only one of those approved by the Committee)*	17. BORDER POINT OR PORT UPON EXIT FROM THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO)
18. PARTICULARS OF THE MEANS OF TRANSPORTATION	
19. REASON WHY THE SHIPMENT MUST PASS THROUGH THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO)	
20. MONITORING ARRANGEMENTS.	

IMPORTANT NOTICE:

1. Provide only one item per line in Block 5.
2. HS Tariff Codes (Block 6) must be 6 digit codes of the International Harmonized System of Tariff Nomenclature as determined b the Customs Co-Operation Council in Brussels, Belgium.
3. Information entered in Blocks 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 and 15 must match shipping documents presented to customs officials.
4. Applications for specified shipping companies to tranship unlimited quantities of certain materials need not complete Blocks 7, 10, 13 and 14.
5. Incomplete, incorrect or illegible applications will be turned back by the Committee's Secretariat.

95A4395

Contingenti comunitari di importazione per l'anno 1996 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese. (Comunicato n. 7 del 20 luglio 1995).

1. Si informano gli operatori interessati che con il regolamento (CE) n. 1732 del 14 luglio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 165 del 15 luglio 1995 sono state fissate le norme di gestione e ripartizione per il 1996 dei contingenti specificati in allegato.

Nello stesso allegato figurano le quote riservate agli importatori tradizionali — coloro cioè che nel 1992 c/o 1994 hanno importato prodotti rientranti nello stesso contingente per il quale chiedono di partecipare nel 1996 — e la quota massima che può essere richiesta dagli operatori non tradizionali.

Le domande di licenza d'importazione vanno presentate dal 17 luglio all'11 settembre 1995 (ore 15).

La Commissione UE comunicherà entro il 30 settembre 1995 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze avranno una validità di 9 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1996 e potranno essere prorogate, a richiesta, fino al 31 dicembre 1996, a condizione che entro il 30 settembre siano state utilizzate per un importo pari ad almeno il 60% del loro valore totale.

2. Le domande di autorizzazione di importazione devono essere presentate in carta libera al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III - Viale America n. 341 - 00144 Roma.

È ammesso l'uso della trasmissione via telex (numeri 610083-610471-614478) o fax (59932631-59932235); in tal caso le domande devono essere confermate entro il 14 settembre 1995.

Per quanto concerne i dati che devono figurare nelle istanze, si fa riferimento a quanto precisato nel Comunicato di questo Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1994.

3. Gli *operatori tradizionali*, per partecipare all'assegnazione della quota loro riservata, devono allegare la documentazione doganale relativa all'immissione in libera pratica negli anni 1992 e/o 1994 dei prodotti per i quali richiedono licenza di importazione. Tali documenti andranno elencati in una distinta, separatamente per gli anni 1992 e 1994, in cui figurino la data di emissione del documento doganale, il codice NC e la quantità o il valore, espresso in ECU — al cambio doganale del periodo di riferimento — del prodotto importato, nonché la quantità o il valore totale delle importazioni effettuate in ciascuno dei due anni.

Limitatamente all'anno 1992, e ad eccezione delle domande riferite ai prodotti di cui ai codici NC 4203 29 91, 4203 29 99 e 6402 99, gli stessi operatori tradizionali che siano già titolari di una licenza rilasciata nel 1994 e/o 1995 relativa ai prodotti oggetto dei contingenti possono presentare, in alternativa alla documentazione doganale giustificativa, copia di tali licenze indicando il valore globale delle importazioni effettuate nel 1992.

ALLEGATO

Designazione merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli operatori tradizionali	Quantità massima richiedibile da operatori non tradizionali
Guanti cod. SA/NC	4203 29 91 4203 29 99	12596942 ECU	30000 ECU
Calzature codici SA/NC	ex 6402 99 (1)	32495729 paia	4000 paia
	6403 51 6403 59	2274296 paia	4000 paia
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	9862028 paia	4000 paia
	ex 6404 11 (1)	15129887 paia	4000 paia
	6404 19 10	26475104 paia	4000 paia
Ogg. serv. tav. di porcellana	6911 10	36204 tonn	4 tonn.
Ogg. serv. tav. di ceramica	6912 00	27390 tonn.	4 tonn.
Ogg. vetro tavola	7013	11794 tonn.	3 tonn.
Autoradio cod. SA/NC	8527 21	1858286 pz.	4000 pz.
	8527 29	125832 pz	4000 pz.
Giocattoli cod. SA/NC	9503 41	211568467 ECU	30000 ECU
	9503 49	102230726 ECU	30000 ECU
	9503 90	500088213 ECU	30000 ECU

(1) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

95A4396

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.R.S., con sede in Ravenna e unità di Ravenna e S. Biagio di Argenta (Ferrara), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15524/5 dell'8 luglio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Serravezza (Lucca) e unità di Querceta di Serravezza (Lucca), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 28 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Uno a Erre Italia, con sede in Arezzo, e unità di Arezzo e S. Zeno (Arezzo), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16382 del 21 dicembre 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.C. - Società esercizio cantieri, con sede in Roma e ufficio di Roma e unità di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza 1° dicembre 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale di proroga con decorrenza 2 marzo 1992 presentata il 30 novembre 1992 prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 148/1993 (11 maggio 1993) convertito, con modificazioni, nella legge n. 236/1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Solofra, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16114/2 dell'11 novembre 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 16 marzo 1995, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. D.P.E., con sede in Cellole (Caserta) e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12499/21 del 30 novembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Bari - strutture periferiche, Caltanissetta, Chioggia (Venezia), Manfredonia (Foggia), Martina Franca (Taranto), Milano - strutture periferiche, Palermo - filiale via R. Settimo e strutture periferiche, Pescara, Porto Gruaro (Venezia), Roma - strutture periferiche, S. Severo (Foggia), sede Milano e Trani (Bari), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pianelli & Traversa industrie, con sede in Torino e unità in Cascine Vica (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1995 al 16 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza 17 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità in Bitetto (Bari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 marzo 1994 al 1° maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 3 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine utensili gruppo Mandelli, con sede in Rovereto (Trento) e unità in Rovereto (Trento), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin siderurgica, con sede in Torino e unità in Dolcé (Verona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unità in Montefredane Prata P.V. (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona) e unità nazionali, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annovati, con sede in Frossasco (Torino) e unità in Frossasco e Luserna (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 agosto 1994 al 10 febbraio 1995, con esclusione dei lavoratori in contratto di formazione e lavoro.

Istanza aziendale presentata il 26 agosto 1994 con decorrenza 11 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta, di cui sopra, è prorogata dall'11 febbraio 1995 al 10 agosto 1995, con esclusione dei lavoratori in contratto di formazione e lavoro.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1995 con decorrenza 11 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unità in Brescia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 10 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità in Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta, di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dicui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Micoperi, con sede in Milano, e unità in Milano e Ortona (Chieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1994 al 9 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1994, con decorrenza 10 gennaio 1994.

Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1995, proroga della prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 19 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta, di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 5 settembre 1994 al 9 gennaio 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

Istanza aziendale presentata il 12 settembre 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1995, proroga della prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 19 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasporti servizi triestini, con sede in Trieste, e unità in Trieste, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1995 al 17 maggio 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 18 novembre 1994.

Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 gennaio 1995, proroga continuazione esercizio d'impresa dal 18 novembre 1994 al 30 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento disposta, di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 18 maggio 1995.

Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 gennaio 1995, proroga continuazione esercizio d'impresa dal 18 novembre 1994 al 30 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994 n. 643, convertito con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1994 n. 738 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Bredamenarinibus, con sede in Bologna, ed unità produttiva in Bologna e Quarto Inferiore, fino all'ultimazione delle procedure previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 e comunque non oltre il 23 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi - divisione marmi, con sede in Rezzato (Brescia), e unità in Rezzato (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 6 aprile 1994.

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1994, prosecuzione esercizio impresa sino al 14 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), e unità in Bagnoli di Sopra (Padova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 agosto 1994, prosecuzione esercizio impresa sino al 30 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° gennaio 1995 al 4 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 agosto 1994, prosecuzione esercizio impresa sino al 30 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Ceramica Emiliana, con sede in San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia), e unità di San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.

I periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti, sede in Napoli e unità in Arzano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. IMEC, sede in Sorrento (Napoli) e unità in Torre Annunziata (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1994 al 28 aprile 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 maggio 1994 n. 15168.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thermomec, sede in Vigonza (Padova) e unità in Vigonza (Padova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1994 al 14 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Cooperativa Stovigliai, sede in Albisola Superiore (Savona) e unità in Albisola Superiore (Savona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1994 al 4 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 9 febbraio 1995 al 4 agosto 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanella, sede in Caldogno (Vicenza) e unità in Caldogno (Vicenza), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 10 febbraio 1995 al 9 agosto 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SA.GE.CO., sede in Palermo e unità in Palermo - Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° marzo 1995 al 29 agosto 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SA.GE.CO., sede in Palermo e unità in Catania, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 settembre 1994 al 11 marzo 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 febbraio 1995 n. 16893/4.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Nuova Giulia, sede in Giulianova (Teramo) e unità in Giulianova (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 luglio 1994 n. 15594/1.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 luglio 1994 n. 15594/2.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Delia, sede in Firenze e unità in Calenzano (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1994 al 20 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 21 giugno 1995 al 20 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maionchi La Metalli Industriale D.M.S., sede in Guamo di Capannori (Lucca) e unità in Guamo di Capannori (Lucca), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1994 al 20 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola Alimenti, sede in Pinerolo (Torino) e unità in Barone C.Se (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 febbraio 1994 n. 15999/1-2.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.C.I. Sud, sede in Baragiano (Potenza) e unità in Baragiano (Potenza), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1994 al 7 aprile 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasotti, sede in Rezzato (Brescia) e unità in Rezzato (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Seci, sede in Milano e unità in Lainate (Milano) e Trivolzio (Pavia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 14 gennaio 1995 al 13 luglio 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Afferri Giuseppe & Figli, sede in San Donato Milanese (Milano) e unità in San Donato Milanese (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. BED, sede in Carugo (Como) e unità in Carugo (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Scotti & C., sede in Milano e unità in Rho (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafica 92, sede in Milano e unità in Vignate (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Il Saio, sede in Lanciano (Chieti) e unità in Lanciano (Chieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 28 maggio 1995 al 27 novembre 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lithoprint, sede in Roma e unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imet Control, sede in Genova e unità in Genova e Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1994 al 28 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 29 gennaio 1995 al 28 luglio 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogeli, sede in Genova e unità in Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1994 al 3 maggio 1995.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 della ditta S.r.l. Pulital pulizie civili e industriali, appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento di Piombino (Livorno) della S.p.a. Acciaierie e ferriere di Piombino in ristrutturazione aziendale dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994.

Parere comitato tecnico: seduta del 21 marzo 1995 favorevole.

Art. 1, comma 7, della legge n. 451/1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta sottoindicata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento di Piombino della S.p.a. Acciaierie e ferriere di Piombino, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria presso la società appaltante: S.r.l. Pulital pulizie civili e industriali, con sede in Piombino e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994.

Art. 1, comma 7, della legge n. 451/1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce ed annulla quello del 21 ottobre 1994, n. 16046.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Novara, con sede in Novara, e unità di Cressa (Novara) e Novara, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pavia, con sede in Pavia e unità di Pavia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iso Rivolta, con sede in Conversano (Bari) e unità di Baggiovara-Conversano (Bari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16315/1-2 del 19 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Omes di E. Silvestri & C., con sede in Reana del Rojale (Udine) e unità di Reana del Rojale (Udine), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sessa Pasquale, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Castronno (Varese), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e unità di Gagliano Castelferrato (Enna), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 17 novembre 1994 al 16 maggio 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana abbigliamento, con sede in San Zenone degli Ezzelini (Treviso) e unità di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 27 settembre 1994 al 26 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 27 marzo 1995 al 25 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unità di Castrovillari (Cosenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petit Pierre sud, con sede in Bari e unità di Bari, Foggia, Grottaminarda (Avellino) e Pomigliano d'Arco (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 5 dicembre 1993 al 4 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 5 giugno 1994 al 4 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Precompressi Quaranta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 2 agosto 1994 al 1° febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 2 febbraio 1995 al 1° agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine canavesane - Ocsa Degra, con sede in Favria (Torino), e unità di Favria e Salassa (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.El.Mo., con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rolls italiana, con sede in Pianezza (Torino) e unità di Pianezza (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 22 luglio 1994 al 21 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 22 gennaio 1995 al 21 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché, nei confronti dei sette lavoratori dipendenti posti in mobilità in data 5 agosto 1994.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. KK imballaggi, con sede in Lesmo (Milano) e unità di Lesmo (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 27 aprile 1994 al 26 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Scaturchio Giovanni, con sede in Napoli e unità di Napoli, via S. Geronimo alle Monache, 5, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

95A4397-95A4402

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 7 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lasi lavorazione sistemi, con sede in Brebbia (Varese) e unità di Brebbia (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 71 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lasi lavorazione sistemi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Subaru Italia, con sede in Ala (Trento) e unità di Ala (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, su un organico complessivo di n. 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Subaru Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colle, con sede in Colle Val d'Elsa (Siena) e unità di Colle Val d'Elsa (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 77 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colle, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 12 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morton International, con sede in Castronno (Varese) e unità di Castronno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morton International, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 28 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fraschini, con sede in Brenta (Varese) e unità di Brenta (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 68 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fraschini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 24 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria

G. Passerini & C., con sede in Dolzago (Como) e unità di Dolzago (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unità, su un organico complessivo di n. 163 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria G. Passerini & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henriette confezioni, con sede in Castenedolo (Brescia) e unità di Castenedolo (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 205 unità, su un organico complessivo di n. 283 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henriette confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana diesel, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 56 unità, di cui 20 part-time da 25 a 17 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 195 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana diesel, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simon's confezioni, con sede in Bozzolo (Mantova) e unità di Bozzolo (Mantova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 58 unità, su un organico complessivo di n. 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simon's confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), unità di Casaletto (Milano) e San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 944 unità, di cui 94 part-time a 33,45 ore medie settimanali (part-time verticale annuo con 32 settimane lavorative su 52); 94 unità part-time da 24 a 20,15 ore medie settimanali; 38 unità da 20 a 17 ore medie settimanali; 2 part-time da 25 a 21 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 1077 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Rassina (Arezzo) e Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciannove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 974 unità, su un organico complessivo di n. 1.594 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e figli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntoverde industria confezioni, con sede in Tavernelle di Panicale (Perugia) e unità di Tavernelle di Panicale (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 25 unità, su un organico complessivo di n. 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntoverde industria confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spinsanti packing bags, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e unità di Grottammare (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sette mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spinsanti packing bags, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 31 marzo 1994 al 30 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Da Neve, con sede in Ellera Umbra (Perugia) e unità di Ellera Umbra (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Da Neve, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stampacolor, con sede in Sassari e unità di Muros (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unità, su un organico complessivo di n. 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stampacolor, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termoelettra, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termoelettra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 13 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Salvadori, con sede in Scandicci (Firenze) e unità di Scandicci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 122 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Salvadori, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bieffe medital, con sede in Grosotto (Sondrio) e unità di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unità, su un organico complessivo di n. 397 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bicffe Medital, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Anna, con sede in Montespertoli (Firenze) e unità di Montespertoli (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Anna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Napoli e unità di Piedimonte Matese (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 223 unità, su un organico complessivo di n. 236 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto.in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Matese, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Faito sorgenti minerali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 35 unità, su un organico complessivo di n. 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faito sorgenti minerali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Coopsud soc. cons., con sede in Bologna e unità di Poggiomarino (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unità, su un organico complessivo di n. 95 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Coopsud soc. cons., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irfi, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28.60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unità, su un organico complessivo di n. 206 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irfi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 marzo 1994 al 16 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco con sede in Pordenone e unità di Vallenoncello (Pordenone) e Campoformido (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 780 unità, su un organico complessivo di n. 913 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Seleco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Musilli prefabbricati, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino e San Vittore (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 36 unità, su un organico complessivo di n. 67 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16624 del 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Musilli prefabbricati, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ghergo autocenter, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ghergo autocenter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Tucci, con sede in Andria (Bari) e unità di Andria (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per venti mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 64 unità, su un organico complessivo di n. 83 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Tucci, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.A.G. Elettronica, con sede in Novara e unità di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.A.G. Elettronica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.M.T. Robotics, con sede in Prato Sesia (Novara) e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 50 unità, su un organico complessivo di n. 76 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.M.T. Robotics, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.E.V.O. di Bionda M. & C. dal 15 dicembre 1994 C.E.V.O. di Bionda A., con sede in Bannio Anzino (Novara) e unità di Bannio Anzino (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unità, su un organico complessivo di n. 62 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.E.V.O. di Bionda M. & C. dal 15 dicembre 1994 C.E.V.O. di Bionda A., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pedus service dussmann - Servizio di pulizia, con sede in Bolzano e unità presso Ospedale Molinette di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 165 unità, su un organico complessivo di n. 4151 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pedus service dussmann - Servizio di pulizia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Martinucci Luigi, con sede in Galatina (Lecce) e unità di Galatina (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unità, su un organico complessivo di n. 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Martinucci Luigi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simonazzi Sud, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità, su un organico complessivo di n. 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simonazzi Sud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meti, con sede in Frosinone e unità di Apecchio (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sachs Boge Italia, con sede in Villar Perosa (Torino) e unità di Villar Perosa (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 210 unità, su un organico complessivo di n. 222 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sachs Boge Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova happy fashion, con sede in Foligno (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per i

quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 42 unità, su un organico complessivo di n. 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Happy Fashion, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 20 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Gasperini, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unità, su un organico complessivo di n. 53 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Gasperini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, con sede in Potenza e unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unità, su un organico complessivo di n. 51 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemental, con sede in Genola (Cuneo) e unità di Genola (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unità, su un organico complessivo di n. 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemental, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telemare, con sede in Pescara e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, da 26 a 25,2 ore medie settimanali per 1 lavoratore pubblicista full-time e da 24 a 16,8 ore medie settimanali per 4 pubblicisti part-time su un organico complessivo di n. 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telemare, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.G.S. di Fracassi Francesco & C., con sede in Avezzano (L'Aquila) e unità di Avezzano (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unità, su un organico complessivo di n. 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.G.S. di Fracassi Francesco & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 7 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Im.Co.R. - Impianti di condizionamento e refrigerazione, con sede in Taranto e unità di Taranto, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unità, su un organico complessivo di n. 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Im.Co.R. - Impianti di condizionamento e refrigerazione, a corrispondere i particolari

benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 12 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventisei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 49 unità, su un organico complessivo di n. 54 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 19 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solfer componenti, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 110 unità, su un organico complessivo di n. 129 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solfer componenti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 19 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse, con sede in Perugia e unità di Umbertide (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità, su un organico complessivo di n. 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova fagnu's, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 123 unità, su un organico complessivo di n. 141 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Fagnu's, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sirci, con sede in Gubbio (Perugia) e unità di Gubbio (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 67 unità, su un organico complessivo di n. 76 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sirci, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 all'8 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giovanni Putignano e Figli, con sede in Noci (Bari) e unità di Barletta-Corato-Bitonto-Giovinazzo (Bari), Bisceglie-Trani-Molfetta-Andria (Bari), Fragagnano-Taranto (Taranto), Ostuni-Torre Canna (Brindisi), Ruvo di Puglia-Putignano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 94 unità, su un organico complessivo di n. 210 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giovanni Putignano e Figli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.B.M., con sede in Collecorvino (Pescara) e unità di Collecorvino (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 97 unità, su un organico complessivo di n. 97 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.B.M., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bartoli & Tosi, con sede in Montevarchi (Arezzo) e unità di Montevarchi (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bartoli & Tosi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 6 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euromanifatture, con sede in Teramo e unità di Monteprandone (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 52 unità, di cui 1 part-time da 25 a 20 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 57 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euromanifatture, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 28 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Ricamificio Frisullo Agostino, con sede in Castrignano dei Greci (Lecce) e unità di Borgagne di Melendugno (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unità, su un organico complessivo di n. 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Ricamificio Frisullo Agostino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Antonio Boccuto, con sede in Bitritto (Bari) e unità di Bitritto (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Antonio Boccuto, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style, con sede in Torgiano (Perugia) e unità di Torgiano (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 43 unità, su un organico complessivo di n. 46 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 190 unità, su un organico complessivo di n. 194 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, con sede in S. Giustino (Perugia) e unità di S. Giustino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 97 unità, su un organico complessivo di n. 99 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 26 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lagorara Servizi Scali Merci, con sede in Grosseto e unità di Terni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 109 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lagorara Servizi Scali Merci, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generale Prefabbricati, con sede in Città della Pieve (Perugia) e unità di Città della Pieve e Bettona (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 52 unità, su un organico complessivo di n. 54 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generale Prefabbricati, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Valsesia, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Varallo Sesia (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13674 del 24 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Valsesia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. Legatoria Editoriale Scarrone, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità, su un organico complessivo di n. 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. Legatoria Editoriale Scarrone, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 28 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAG Graziano, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 184 unità, su un organico complessivo di n. 199 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAG Graziano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Alpignano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 66 unità, su un organico complessivo di n. 388 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AE Goetze, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RDB Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Bellona (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 94 unità, su un organico complessivo di n. 96 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RDB Edilizia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maratea, con sede in Maratea (Potenza) e unità di Maratea (Potenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 119 unità, su un organico complessivo di n. 119 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maratea, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMET - Impianti elettrici telefonici, con sede in Perugia e unità di Perugia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 89 unità, su un organico complessivo di n. 411 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMET - Impianti elettrici telefonici, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Ponte S. Giovanni (Perugia) e unità di Ponte S. Giovanni (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 66 unità, su un organico complessivo di n. 114 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia), fraz. Trestina (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 70 unità, su un organico complessivo di n. 87 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze e unità di Capannuccia (Firenze) e Sieci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 88 unità, su un organico complessivo di n. 101 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unità, su un organico complessivo di n. 58 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Falcinelli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid, con sede in Cagliari e unità di Assemini (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 82 unità, su un organico complessivo di n. 90 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995:

è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., filiale Upim, con sede in Milano e unità di Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 496 ore, corrispondenti a 75 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 34 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 298 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 34 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Nicastro (Cosenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 545 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 11 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 27 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Nicastro (Cosenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 346 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 6,7 ore settimanali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 27 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 616 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 93 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori, su un organico di 23 unità;

e autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 370 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.A.M. Gruppo abbigliamento meldolese, con sede in Meldola (Forlì) e unità di Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità, su un organico complessivo di n. 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.A.M. Gruppo abbigliamento meldolese, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A4398-95A4399-95A4401

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ciapiesse - Cooperativa agricola suini a responsabilità limitata», in Cologna Veneta.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1995 il dott. Antonio Franchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ciapiesse - Cooperativa agricola suini a responsabilità limitata», con sede in Cologna Veneta (Verona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 13 ottobre 1984, in sostituzione del dott. Alberto Simeoni, dimissionario.

95A4403

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società Cesaf S.n.c., in Arzachena

Con decreto 13 giugno 1995, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 32.718.512, dovuto dalla Cesaf S.n.c., con sede in Arzachena, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1995, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La sezione staccata di Sassari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

95A4432

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 luglio 1995

Dollaro USA	1597,49
ECU	2137,44
Marco tedesco	1152,59
Franco francese	332,22
Lira sterlina	2548,00
Fiorino olandese	1028,65
Franco belga	56,042
Peseta spagnola	13,428
Corona danese	296,00
Lira irlandese	2626,75
Dracma greca	7,102
Escudo portoghese	11,009
Dollaro canadese	1176,61
Yen giapponese	18,309
Franco svizzero	1386,95
Scellino austriaco	163,85
Corona norvegese	259,46
Corona svedese	224,57
Marco finlandese	380,04
Dollaro australiano	1178,15

95A4466

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Bientina - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bientina.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 7 luglio 1995, ha nominato il rag. Maurizio De Marchis commissario straordinario e i signori avv. Pietro Cavasola, avv. Vittorio Donato Gesmundo e prof. Giovanni Ossola componenti del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Bientina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bientina (Pisa), in amministrazione straordinaria.

95A4433

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN CATANZARO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo ateneo è vacante il sottoriportato insegnamento su posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

fisica generale - settore scientifico-disciplinare B01A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

95A4414

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filologia e della tradizione classica (L08A - filologia classica);

storia della storiografia contemporanea (M04X - storia contemporanea);

semiotica delle arti (M07E - filosofia del linguaggio).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4415

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche della LUISS Guido Carli - Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare M11C «psicologia del lavoro e applicata» per la disciplina «psicologia del lavoro».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4416

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1995).

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 375/1995 del 30 dicembre 1994, alla pag. 43, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, relativo ai numeri di A.I.C. della specialità medicinale «BETRONE» 3 fl liof. × U.I. 3.000.000 + 3 f. solv. × ml 2 - n. A.I.C. 028701136 (in base 10) dove è scritto: «*0VCWGY* (in base 32)», leggasi: «*0VCWGJ* (in base 32)».

95A4349

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 2 giugno 1995).

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 241/1995 del 15 maggio 1995, concernente i farmaci preconfezionati Furosemide, Diazepam, Gentamicina, alla pag. 53, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* ove si legge: «Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, *via Carducci, 27.*» leggasi: «Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, *viale F. Testi, 330.*».

95A4350

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1995).

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 258/1995 del 22 maggio 1995, alla pag. 30, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* relativo alla - Modifica della ragione sociale del titolare A.I.C., della specialità medicinale «Ursobil HT» 20 capsule 450 mg - dove è scritto: «numero A.I.C. *029038047*», leggasi: «numero A.I.C. *029038027*»; sempre nello stesso comunicato, stessa pagina, stessa colonna, nella parte riguardante il provvedimento n. 259/1995 del 22 maggio 1995 nella parte concernente la specialità medicinale «ANSIMAR» dove è scritto: «*8* fiale mg 100/10 ml», leggasi: «*3* fiale mg 100/10 ml»; infine, nel medesimo comunicato, alla stessa pagina, seconda colonna, relativo allo stesso provvedimento n. 259/1995 del 22 maggio 1995 dove è scritto: «*Ferritinoti*», leggasi: «*Ferritin Oti*».

95A4351

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189